



# INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Luogo e data:  
Roma 16/05/19

Intervento di:  
Massimo Varriale

2. Gli INDICI sono approvati con **DM MEF** entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli INDICI, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il **mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate**. Gli INDICI sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con **provvedimento del direttore dell'AE**, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli INDICI ovvero deve esserne effettuata la revisione.


Per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017**, il **provvedimento del direttore dell'AE** è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50 del 2017 (24/06/2017).  
NB: **PREVISIONE SUPERATA (ISA dal 2018)**

Provvedimenti del 22/09/2017 e del 7 maggio 2018 – ISA elaborati da applicare per il p.i. 2018

Provvedimento 30/01/2019 – ISA da elaborare per nel 2019



3. I **dati rilevanti** ai fini della **progettazione**, della **realizzazione**, della **costruzione** e dell'**applicazione** degli INDICI sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso:




## COMMISSIONE DI ESPERTI

8. Con **DM MEF** è istituita una **commissione di esperti**, designati dal Sig. Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'AF, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. **La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli INDICI.** I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti per gli SDS (articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998). Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione «INDICI» a decorrere dalla data della sua costituzione.

## PROCESSO DI «APPROVAZIONE» DEGLI ISA



# MODELLI DI BUSINESS

Ai fini della definizione degli indicatori elementari i contribuenti interessati all'applicazione degli ISA sono classificati in gruppi omogenei. Ciascun gruppo individuato presenta al suo interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "*Modello di Business*" (MoB) adottato.

I modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene e/o del servizio professionale e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato e dalle specifiche competenze professionali.

# INDICATORI ELEMENTARI

Sono differenziati **in due gruppi**:


**Indicatori elementari di affidabilità**: individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all'interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10

**Indicatori elementari di anomalia**: segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli ISA e/o in altre banche dati. Il relativo punteggio viene misurato o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia

4. I contribuenti cui si applicano gli INDICI dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con [DM MEF](#), indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con [provvedimento del direttore dell'AE](#), da emanare entro il **31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli INDICI**, sono individuati i dati di cui al periodo precedente.

La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli INDICI per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri e agli SDS.

**Per i(I) periodi d'imposta ~~2017~~ e 2018, il [provvedimento del direttore dell'AE](#) è emanato entro il 31/01 dell'anno di applicazione: NB 2018** (articolo 1, comma 1, del dPR n. 322 del 1998).



p.i. 2019  
provvedimento del  
30/01/2019



### ***3. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019***

1.1 Ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 9-bis del decreto legge, n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2018, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

.....

**3.1 Ai sensi del comma 4 dell'art. 9-bis del decreto legge, n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2019, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:**

- per gli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo di imposta 2018, quelli indicati nei decreti di cui al precedente punto 1;
- per gli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, quelli indicati nei decreti di cui al precedente punto, oltre quelli già nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate indicati nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

3.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, a partire dal periodo di imposta 2019, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 3.1.

p.i. 2019  
provvedimento del  
30/01/2019

POSIZIONE ISA  
ALLEGATO 10 DM 27/02/2019

5. L'AE mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli INDICI**, nonché gli **elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli INDICI**.

SOFTWARE DI  
SUPPORTO

REPORT

6. **Gli INDICI non si applicano** ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha **iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;**

b) dichiara **ricavi** (TUIR articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e), o **compensi** (TUIR articolo 54, comma 1) di **ammontare superiore al limite** stabilito dal **decreto di approvazione o revisione** dei relativi INDICI.

7. Con **DM MEF** possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli INDICI per determinate tipologie di contribuenti.

CAUSE DI  
ESCLUSIONE

Si osserva che, per gli ISA AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR

gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);

le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);

le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);

## NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: ESEMPI

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f ) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;

h) nel caso di eventi sismici:

– se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;

– se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;

– per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

– per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

## **DDMM 23/03/2018 E 28/12/2018**

### **Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**

1) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

(tipologia 2) presentano il modello



**2 ) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**

3) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;



- 4) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 5) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
- 6) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli INDICI, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'IVA.

Ai fini dell'IVA, **salva prova contraria**, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

DICHIARAZIONE  
ULTERIORI  
COMPONENTI  
POSITIVI

EFFETTI SU  
AFFIDABILITA' E  
PREMIALITA'



## GLI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

10. La dichiarazione degli «ulteriori componenti positivi» **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi** a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto (articolo 20 del decreto legislativo 241 del 1997).

12. Con **provvedimento del direttore dell'AE** sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

p.i. 2018 provvedimento del 10/05/2019

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli INDICI, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP **8**

b) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui **8**

c) **l'esclusione** dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724 del 1994), anche ai fini di quanto previsto al [secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011](#) **8**


d) **l'esclusione** degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dPR n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dPR n. 633 del 1972 **8,5**

e) **l'anticipazione** di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del dPR n. 600 del 1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 **9**

f) **l'esclusione** della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del dPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato **9**

BENEFICI  
PREMIALI

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

14. L'AE e la GDF, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli INDICI nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'AT di cui all' articolo 7, sesto comma, del dPR n. 605 del 1973  6.

Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Articolo 11

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.

16. Nei casi di **omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli INDICI, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del DLgs n. 471 del 1997. L'AE, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, c. da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'AE, nei casi di omissione della comunicazione dei dati degli INDICI, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del dPR n. 600 del 1973, e dell'articolo 55 del dPR n. 633 del 1972.



ES. CASSETTO  
FISCALE,  
COMUNICAZIONI

17. Con **provvedimento del direttore dell'AE** sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 (come convertito).

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli INDICI.

Ad eccezione di quanto già disposto dall'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017, come convertito, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni in materia di parametri e di SDS e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli INDICI.

Per le **attività di controllo**, di **accertamento** e di **irrogazione delle sanzioni** effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore degli INDICI si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50 del 2017.



DISPOSIZIONI DI  
COORDINAMENTO



## La modulistica ISA

La modulistica ISA per il periodo di imposta 2018 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2019 e successivamente modificata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2019 e del 10 maggio 2019.

## Le specifiche telematiche ed i controlli

Le specifiche sono state approvate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2019 e successivamente modificate il 13 maggio 2019

## Gli ISA da elaborare nel 2019

Provvedimento del 30 gennaio 2019:  
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di  
affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta  
2019.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**